

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
5053 R1	14 dicembre 2000	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione gestione e finanze sul messaggio 18 ottobre 2000 concernente la modifica della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997

1. PREMESSA

Con il messaggio del 21 marzo 1997 il Consiglio di Stato proponeva una nuova legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc). Questa iniziativa dava luogo a un ampio dibattito, dapprima in Commissione della gestione e in seguito in Parlamento, sul tema generale del lavoro e dell'occupazione. L'economia svizzera – e di conseguenza anche quella ticinese – era stata confrontata da poco tempo con il grosso problema della disoccupazione in aumento, durante i periodi di recessione economica e della scarsa esperienza in materia di creazione di posti di lavoro e sostegno ai disoccupati. Buona parte del problema, manifestatosi già negli anni settanta era stata risolta per mezzo della valvola di sfogo costituita dalla mano d'opera estera, in particolare da quella frontaliere in Ticino.

La recessione degli anni novanta ha però evidenziato due cose: la manovra della massa della mano d'opera estera non era più così evidente e la disoccupazione andava sempre più caratterizzandosi tramite i suoi aspetti strutturali, accanto a quelli congiunturali.

Il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze dell'11 settembre 1997 sul citato messaggio del Consiglio di Stato metteva bene in evidenza queste nuove tendenze.

Per far fronte alla situazione d'emergenza, caratterizzata da un numero di disoccupati ormai vicino alle 13.000 unità a fine gennaio '97 e da un tasso di disoccupazione costantemente fra i più elevati in Svizzera, il Consiglio di Stato proponeva la nuova Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati. La revisione globale era necessaria anche a causa delle nuove norme della Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) che imponevano un adeguamento della struttura del servizio del collocamento e una riformulazione delle misure cantonali di sostegno ai disoccupati. Il Consiglio di Stato intendeva inoltre dare un'applicazione pratica all'obiettivo contemplato nelle linee direttive di creare misure attive a sostegno dell'occupazione.

I nuovi strumenti cantonali, volti a spostare gli obiettivi di politica occupazionale dal sostegno ai disoccupati verso misure vere e proprie di rilancio dell'occupazione, erano sostanzialmente:

- l'incentivo all'assunzione
- il bonus di inserimento in azienda
- gli incentivi per l'autoimprenditorialità.

2. UNA SITUAZIONE CAMBIATA

Ma proprio in quegli anni la situazione sul mercato svizzero del lavoro stava completamente cambiando. A fine settembre 2000 il tasso di disoccupazione in Ticino era sceso al 2,6%. Era la prima volta dal 1991 che si registrava un numero di disoccupati così basso in questo periodo. Negli ultimi due anni il numero dei disoccupati, già quasi dimezzatosi rispetto alle punte precedenti, subiva un'ulteriore riduzione del 47%.

Evoluzione del tasso medio annuo di disoccupazione in Svizzera e in Ticino dal 1997 al 2000.

Svizzera	Ticino
Media 1997 5,2%	Media 1997 7,8%
Media 1998 3,9%	Media 1998 6,3%
Media 1999 2,7%	Media 1999 4,4%
Media 2000 2,1%	Media 2000 3,4%*

*Stato agosto 2000

Questa evoluzione, per certi versi sorprendente, per altro accompagnata da una netta tendenza all'aumento dell'occupazione e da un forte aumento dell'offerta di posti di lavoro tanto in Svizzera quanto in Ticino, mette sicuramente in dubbio la necessità di mantenere gli incentivi all'assunzione in periodi di ripresa congiunturale.

3. EFFETTI DELLA L-rilocc DEL 13 OTTOBRE 1997

Come noto la legge del 1997 prevedeva vari tipi di intervento rivolti sia alla creazione di posti di lavoro (comprese misure di inserimento in azienda e a favore dell'autoimprenditorialità), sia sostegni diretti ai disoccupati.

Nel primo caso si tratta essenzialmente della copertura degli oneri sociali obbligatori a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di due anni. Inoltre del versamento di un bonus di inserimento in azienda durante il periodo di formazione della durata di 6 o, in casi eccezionali, 12 mesi. La legge prevede inoltre la possibilità di un sussidio massimo del 30% durante 12 mesi per l'assunzione di disoccupati problematici. In questo ambito possono essere considerati anche gli incentivi per nuove attività indipendenti (fideiussione sul 20% dei rischi di perdite, copertura totale degli oneri sociali per due anni).

Nel secondo caso si tratta di indennità straordinarie per disoccupati in età superiore a 50 anni, di aiuti straordinari a indipendenti disoccupati, di sussidi alla riqualificazione e al perfezionamento e del contributo ai premi dell'assicurazione (resa obbligatoria) contro il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione per malattia, maternità o infortunio.

3.1 Incentivo all'assunzione

A partire dell'entrata in vigore della legge (1° marzo 1998) questo incentivo è stato molto utilizzato. Fino al 30 settembre 2000 aveva contribuito alla creazione di 2.237 posti di lavoro. Infatti nel periodo considerato sono state inoltrate 4.115 richieste di sussidio, di cui 3.579 sono state accolte. 2.237 di esse concernevano l'incentivo all'assunzione, 597 il bonus di inserimento in azienda, 261 l'assunzione di disoccupati problematici, 465 gli incentivi all'autoimprenditorialità. Sono state inoltre versate 19 indennità di trasloco.

Per questi finanziamenti lo Stato ha impiegato circa 40 milioni di franchi. L'intera cifra non è tuttavia stata ancora sborsata poiché, come prevede la legge, la durata del sussidio può

essere anche di due anni, per cui le decisioni prese tra il 1998 e il 2000 avranno esplicato i loro effetti al più tardi nel 2002.

E' significativo osservare che l'aumento delle domande di questo tipo di sussidio alle aziende è andato crescendo negli anni e non è rallentato a seguito della ripresa congiunturale. Questa tendenza lascia certamente pensare che le aziende fanno uso di questo strumento anche quando assumono personale non disoccupato. Secondo una nota complementare, inviata dal Consiglio di Stato alla Commissione della gestione, si può constatare che nel 1999 le decisioni su richiesta di questo tipo di incentivo concernevano persone disoccupate nel 72,1% dei casi. Nel 2000, invece, quasi la metà delle richieste riguardavano persone non disoccupate (48,9% contro 51,1% di disoccupati). La statistica per il 1998 non è disponibile in quanto il programma informatico non faceva allora la distinzione fra disoccupati e non disoccupati, tra i quali le persone in cerca d'impiego, così come definite dalla statistica federale.

Incentivo all'assunzione L-rilocc

Anno 1999

	Decisioni 1999	%
Disoccupati	845	72.10
Non disoccupati	327	27.90
Totale	1172	100.00

Anno 2000

	Decisioni 2000 (fino al 31.10.00)	%
Disoccupati	584	51.10
Non disoccupati	559	48.90
Totale	1143	100.00

3.2 Contributo ai premi dell'assicurazione

I disoccupati sono obbligatoriamente assicurati contro il rischio di perdita d'indennità di disoccupazione per malattia, maternità e infortunio tramite un contratto di assicurazione collettiva stipulato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia con il consorzio CAMMID, costituito dalle compagnie assicurative Cristiano Sociale, Visana e Wincare. Il Ticino è l'unico Cantone che prevede l'obbligo assicurativo. Anche Ginevra ha stipulato un'assicurazione collettiva che tuttavia non è obbligatoria. Grazie a questa misura, il Cantone sussidia i premi assicurativi nella misura del 30%.

Nel mese di luglio 2000 la cerchia delle persone interessate ai contributi sul premio assicurativo tramite la LADI e il CAMMID era di circa 4.200. Di queste circa 300 erano beneficiarie delle prestazioni del CAMMID, mentre le rimanenti non avevano problemi di salute oppure erano ancora a carico della Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione.

La forte diminuzione della disoccupazione, e quindi anche degli assicurati paganti, ha provocato risultati economici negativi e un aumento del premio a carico dei disoccupati. Di conseguenza il consorzio CAMMID ha inoltrato la disdetta del contratto per il 31 dicembre 2000.

Le due tabelle che seguono indicano chiaramente che, mentre il numero dei disoccupati è costantemente diminuito, il numero degli assicurati al CAMMID è rimasto costante, o perfino con una leggera tendenza all'aumento, fino al mese di giugno di quest'anno. Soltanto nel mese di luglio si è verificato un calo importante.

Al momento dell'allestimento del messaggio il Consiglio di Stato prevedeva, in caso di continuazione dell'assicurazione obbligatoria, un aumento dei premi fra il 20 e il 50%.

Il costo a carico dello Stato per il parziale finanziamento di questa copertura assicurativa è di circa 2,6 milioni di franchi all'anno, cui si aggiungono circa 400.000 franchi per la riduzione del premio per la copertura del rischio di infortunio. E' difficile stimare quale possa essere il risparmio derivante dalla proposta abolizione di queste due coperture assicurative, poiché – come vedremo in seguito – il Consiglio di Stato intende continuare a sussidiare i premi assicurativi individuali nella stessa misura, qualora l'obbligatorietà dell'assicurazione perdita di guadagno per malattia o maternità dovesse cadere. La stima effettuata dal Dipartimento è di circa 2,5 milioni di franchi di risparmi all'anno, a partire dal 2001. Per quanto concerne invece l'incentivo alla copertura del rischio infortunio, sull'arco dei tre anni, lo Stato ha rimborsato circa 1,38 milioni di franchi, il che corrisponde a circa 51 franchi in media annua per caso. Per questa prestazione è stata impiegata una forza lavoro di 1,5 unità e si è dovuta sostenere globalmente una spesa annua di oltre 100.000 franchi.

Mese	Assicurati (globale a carico LADI e CAMMID)
gennaio	9'179
febbraio	8'748
marzo	7'548
aprile	6'490
maggio	6'029
giugno	5'550
luglio	4'225

Mese	Assicurati CAMMID
gennaio	571
febbraio	574
marzo	556
aprile	545
maggio	574
giugno	614
luglio	289

4. LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Sulla base delle considerazioni che abbiamo riassunto, il Consiglio di Stato propone tre tipi di interventi:

- la limitazione dell'incentivo all'assunzione ai periodi di emergenza occupazionale;
- l'abolizione dell'assicurazione obbligatoria contro il rischio di perdita delle indennità a causa di malattia o maternità e la soppressione del sussidio per la copertura del rischio infortunio;
- una base legale per l'introduzione di termini perentori per la scadenza del diritto di presentare domande di concessione degli aiuti L-rilocc.

4.1 Limitazione degli incentivi ai periodi di crisi

Va notato innanzitutto che, per quanto concerne le misure attive della legge, la modifica tocca soltanto uno dei quattro incentivi: quello previsto dall'articolo 3. Restano invece invariati sia il bonus aziendale (articolo 4), sia l'incentivo all'assunzione di disoccupati problematici (articolo 5), sia l'incentivo all'autoimprenditorialità (articolo 6).

Quest'ultimo incentivo e il bonus aziendale sono previsti anche dalla Legge per l'innovazione economica.

Va inoltre notato che l'incentivo alle assunzioni non è un aiuto diretto ai disoccupati, ma un sussidio versato ai datori di lavoro che creano nuovi posti, indipendentemente dal fatto che siano occupati da un disoccupato o da una persona già occupata, oppure da un giovane che inizia l'attività lavorativa o da una casalinga che rientra nel mondo del lavoro. Si è constatato che la ripresa dell'economia ha provocato uno spostamento di questo incentivo verso le assunzioni di persone non disoccupate.

Un'analisi della ripartizione dell'incentivo all'assunzione per fasce d'età dei neoassunti è stata fatta sulla base di un campione di 500 disoccupati (si sono escluse pertanto le assunzioni di personale già occupato) per gli anni 1999 e 2000. Risulta che la grande maggioranza dei neoassunti, per i quali le aziende hanno potuto beneficiare dell'incentivo cantonale, appartiene alle fasce d'età più giovani: il 17,8% alla fascia tra i 21 e i 25 anni, il 17,0% a quella tra i 26 e i 30 anni, il 18,4% a quella tra i 31 e i 35 anni e il 10% a quella tra i 36 e i 40 anni. Il 75,2% delle richieste di sussidio concerne le assunzioni di personale fino a 50 anni d'età. La quota tra i 55 e i 65 anni è limitata al 9,8%. Questi dati confermano che l'incentivo all'assunzione non è utilizzato per disoccupati anziani.

Risultati per classe d'età e sesso

età	no. di richieste di sussidio	% delle richieste per classe d'età	maschi	femmine
15-20	12	2.40	6	6
21-25	89	17.80	61	28
26-30	85	17.00	63	22
31-35	92	18.40	68	24
36-40	50	10.00	35	15
41-45	48	9.60	37	11
46-50	37	7.40	29	8
51-55	38	7.60	33	5
56-60	29	5.80	25	4
61-65	20	4.00	20	0
totale	500	100.00	377	123

La proposta di sospendere l'incentivo, limitandolo ai soli periodi di emergenza occupazionale, non va a scapito dei disoccupati più difficilmente collocabili: l'incentivo in sé è una misura di cui il datore di lavoro si serve per assumere persone immediatamente collocabili, pronte a lavorare, dotate delle competenze necessarie. E' un incentivo pensato all'inizio del 1997 – quando la disoccupazione in Ticino era in forte rialzo – per contrastare la contrazione della base occupazionale, contrazione che aveva colpito anche molte persone qualificate.

Il Consiglio di Stato propone di sopprimere l'automatismo attuale nella concessione degli incentivi alle aziende, ma di limitarla ai periodi in cui "il tasso di disoccupazione medio dell'anno civile precedente l'assunzione è superiore o uguale al tasso di riferimento fissato

dal Consiglio di Stato in funzione della situazione del mercato del lavoro ritenuto un tasso massimo del 4%” (art. 3 cpv3).

Lo scopo è chiaramente quello di far dipendere gli incentivi da una vera situazione di difficoltà congiunturali e occupazionali.

Perché il 4%? Essenzialmente perché nel 1999 il tasso medio annuo di disoccupazione nel Ticino è stato del 4,4% e la tendenza mostra un chiaro miglioramento (media dei primi 8 mesi del 2000: 3,4%).

Da notare però che il Consiglio di Stato chiede la possibilità di fissare questo tasso di riferimento in funzione del contesto economico che determina il tasso annuo medio di disoccupazione. Quindi anche a un livello inferiore, visto che il 4% è un tasso massimo. Questa elasticità permetterebbe di far fronte a situazioni in cui un'evoluzione negativa del mercato dovesse richiedere un intervento tempestivo a favore della creazione di nuovi posti di lavoro. Per contro viene esclusa l'applicazione degli incentivi quando il mercato del lavoro non ne evidenzia la necessità o l'opportunità.

4.1.1 Conseguenze finanziarie

La diminuzione di spese a carico del Cantone si farà sentire gradualmente, dal momento che la durata degli incentivi concessi è di due anni e quindi parecchi di essi sono attualmente in vigore. Dopo due anni dall'entrata in vigore della riforma – e a condizione che non vengano concessi nuovi incentivi fino al 2003 – a partire dal 2004 (sulla base dei dati di preventivo 2001) si realizzerebbe un risparmio di 13 milioni di franchi.

4.1.2 I disoccupati problematici

Gli aiuti ai disoccupati problematici vengono in ogni caso mantenuti attraverso due interventi:

- ◆ il primo è l'incentivo all'assunzione di disoccupati problematici propriamente detto, previsto dalla stessa L-rilocc all'art.5 (copertura del 30% del salario per 12 mesi). Con questa misura, dall'introduzione della legge (1 marzo 1998) al 31 ottobre 2000 è stato favorito il collocamento di 272 disoccupati problematici; l'onere finanziario per lo Stato è di circa 1,5 milioni di franchi annui;
- ◆ il secondo sono le misure inserite nella Legge sull'assistenza sociale, riprendendo i meccanismi della L-rilocc. La modifica è entrata in vigore il 1.gennaio 1998. È necessario ricordare gli antefatti. Nel 1995, la LAS aveva introdotto il contratto di inserimento: con questo dispositivo i beneficiari di prestazioni assistenziali possono usufruire di misure sociali e professionali di inserimento, tramite la stipulazione di un contratto d'inserimento che costituisce la controprestazione all'aiuto sociale concesso in base alla legge. Le misure professionali sono state attuate specificamente per le persone in grado di rientrare nel mercato del lavoro, ma difficilmente collocabili.

Con la modifica del 1997, entrata in vigore il 1.gennaio 1998, sono state riprese nella Legge sull'assistenza sociale due misure previste dalla L-rilocc: l'incentivo all'assunzione (copertura del 100% degli oneri sociali a carico del datore di lavoro, per un massimo di 24 mesi) e l'aiuto per l'assunzione di disoccupati problematici (30% del salario per 12 mesi). La prima misura è riconosciuta a beneficio di enti e associazioni di pubblica attività senza scopo di lucro che assumono beneficiari di prestazioni assistenziali (tra cui disoccupati espulsi dal mercato del lavoro); la seconda a beneficio di qualsiasi azienda che assume beneficiari di prestazioni sociali difficilmente collocabili.

Dall'entrata in vigore della citata modifica sono stati conclusi più di 400 contratti di inserimento di persone beneficiarie di prestazioni assistenziali. Per questi inserimenti si è

preferito finora utilizzare gli incentivi della L-rilocc. In futuro si dovrà passare attraverso la LAS.

4.2 Soppressione del contributo ai premi assicurativi

Come detto il Ticino è l'unico Cantone che prevede l'obbligo dell'assicurazione contro la perdita di indennità di disoccupazione. Il Consiglio di Stato propone di sopprimere questa obbligatorietà, ma di mantenere la facoltà di subsidiare i premi assicurativi ai disoccupati che stipuleranno contratti di assicurazione individuale.

Dal momento che il CAMMID è stato disdetto dalle tre compagnie assicuratrici, la soluzione a questo problema va vista nell'assicurazione individuale, sempre subsidiata dallo Stato. La Wincare era disponibile a trattare un nuovo contratto, ma a condizione di poter aumentare i premi per l'assicurazione contro il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione e di avere maggiori possibilità di modificare tempi d'attesa, durata e ammontare delle prestazioni. La forte diminuzione della disoccupazione provoca un rincaro insostenibile per gli assicuratori per un sistema assicurativo limitato a questi rischi. L'assicurazione individuale permette invece di ripartirli meglio.

La conclusione di un nuovo contratto comporterebbe un aumento dei premi fra il 20 e il 50% rispetto al livello attuale. Bisogna infatti tener conto della forte diminuzione della cerchia delle persone assicurate mentre il CAMMID continua ad erogare importanti prestazioni, nonostante incisive misure di contenimento per l'anno 2000, come l'aumento dei premi e l'introduzione di un periodo di attesa di 30 giorni.

4.3 Considerazioni di principio

Le organizzazioni sindacali si oppongono in generale alla modifica della L-rilocc, ma in particolare soprattutto all'abolizione dell'obbligo dell'assicurazione contro la perdita delle indennità. A mente della Commissione della gestione l'attuale situazione del mercato non giustifica più il mantenimento di misure che, come nel caso degli incentivi all'assunzione, si sono rivelate un premio alle aziende, indipendentemente dal fatto che assumano un disoccupato o una persona già occupata, oppure un giovane all'inizio della carriera o una donna che rientri nel mercato del lavoro.

Per quanto attiene all'obbligatorietà dell'assicurazione contro la perdita delle indennità, la Commissione ritiene che anche in questo caso si tratti di una questione di principio. In un periodo in cui la disoccupazione è in forte calo e taluni settori si lamentano perfino della mancanza di personale, non si dovrebbero fornire "incentivi alla disoccupazione", ma si deve fronteggiare il problema attraverso altre misure. In particolare si deve spingere ancora di più verso la formazione professionale approfondita e una grande elasticità nell'adeguamento della mano d'opera alle esigenze del mercato, mentre non si deve trascurare la situazione di coloro che in ogni caso non potranno più essere assorbiti da un mercato del lavoro molto cambiato.

La soluzione di quest'ultimo problema, per principio, non dovrebbe essere demandata a una legge sul rilancio dell'occupazione, ma alle altre misure di carattere sociale che del resto sono già in atto. Il fatto che ai comuni venga accollato l'onere del finanziamento del 30% delle spese per l'assicurazione sociale non è sicuramente determinante, vista la scarsa entità delle prestazioni da effettuare. Tutt'al più questa decisione potrebbe rilanciare la discussione sul problema sollevato dall'iniziativa Beltraminelli circa l'assunzione di tutti questi oneri da parte del Cantone.

4.4 Problemi contingenti

I tempi brevi per l'esame del messaggio – che è strettamente collegato con quello del preventivo 2001 – non hanno permesso di cercare eventuali soluzioni che rendessero possibile un passaggio più morbido dalla situazione attuale a quella proposta dal Consiglio di Stato.

Quest'ultimo ritiene in sostanza che:

- il momento opportuno sul mercato del lavoro,
 - il fatto che il Ticino sia l'unico Cantone che per i disoccupati applichi ancora l'obbligatorietà dell'assicurazione contro il rischio di perdita delle indennità in caso di malattia, maternità e infortuni,
 - il fatto che il CAMMID abbia lui stesso disdetto il contratto per fine anno 2000,
- siano motivi sufficienti per cambiare sistema.

L'urgenza di modificare la L-rilocc è inoltre dettata dal fatto che, prolungandone la validità oltre la fine dell'anno, si protrae la possibilità per le aziende di chiedere gli interventi previsti dalla legge per la creazione di posti di lavoro che poi peseranno sulle casse cantonali per altri due anni. Si ricordi infatti che i rimborsi dell'incentivo coprono un periodo di sussidiamento di 24 mesi a partire dall'assunzione.

Queste considerazioni hanno indotto il relatore, dopo contatti con i rappresentanti dei sindacati, ad approfondire ulteriormente la questione con la direzione del Dipartimento delle finanze e dell'economia e con la direzione dell'Ufficio del lavoro. Lo scopo era essenzialmente quello di vedere in che misura fosse possibile garantire anche in futuro l'obbligatorietà per i disoccupati di assicurarsi contro il rischio di perdita dell'indennità a causa di malattia, accompagnata da un sistema di assicurazione collettiva, oppure trovare soluzioni alternative. I rappresentanti del Consiglio di Stato hanno precisato di avere già approfondito i vari aspetti della questione, ma di non trovare altre soluzioni se non quella di adeguarsi a quanto praticato dagli altri Cantoni. Il Ticino è infatti il solo Cantone che impone al disoccupato l'obbligo di assicurarsi contro il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione a causa di malattia, infortunio o maternità. Per essere aggiornabile, questo obbligo deve essere ancora accompagnato da un sistema di assicurazione collettiva, che garantisca un certo livello di contributi da incassare, per coprire i casi previsti dall'assicurazione. Ora, proprio la diminuzione del numero di disoccupati ha provocato una insufficiente entrata di contributi in rapporto ai casi da coprire, per cui il consorzio CAMMID, formato da tre compagnie, ha inoltrato la disdetta per la fine dell'anno. Questo non significa che le coperture attuali vengano automaticamente a cadere. Il CAMMID continuerà infatti a coprire tutte le persone assicurate che si troveranno in malattia tra San Silvestro e Capodanno fino al termine dell'inabilità lavorativa (massimo 400 giorni). Inoltre, tutte le persone attualmente assicurate presso CAMMID potranno assicurarsi individualmente presso una delle tre assicurazioni consorziate (Wincare, CSS, Visana) se ne faranno richiesta entro 90 giorni. A norma di legge, queste tre assicurazioni sono tenute a garantire il libero passaggio nell'assicurazione individuale e lo Stato continuerà a sussidiare il premio assicurativo nella misura del 30% a favore del disoccupato. Però, in considerazione della disdetta del contratto da parte del consorzio, un prolungamento, anche limitato nel tempo, del sistema attuale non è possibile.

Per i disoccupati che si iscriveranno dopo l'1.1.2001, gli Uffici regionali di collocamento consiglieranno la copertura individuale, sussidiata nella misura del 30%. Verranno infatti sistematicamente informati della possibilità di passare dall'assicurazione collettiva dell'ex datore di lavoro all'assicurazione individuale.

Per i casi non assicurabili o con forti riserve l'eventuale copertura con il sistema delle indennità straordinarie non è possibile in quanto tali indennità possono essere versate solo

dopo l'esaurimento delle indennità di disoccupazione. A questo proposito, va inoltre ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2002, tali indennità straordinarie resteranno in vigore solo per gli indipendenti: tale è infatti la volontà del Parlamento espressa nella legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (LAPS).

In ogni caso, l'Ufficio del lavoro garantirà la possibilità di un rimborso del 30% del premio ogni sei mesi e manterrà i contatti con le compagnie per l'eventuale rilancio di un'assicurazione collettiva, qualora se ne presentasse la necessità.

Tutti questi provvedimenti si basano sulle esperienze maturate durante gli anni di forte disoccupazione e su quelle fatte da altri Cantoni. Sia per gli incentivi all'assunzione, che per l'assicurazione contro la perdita di indennità in caso di malattia, le nuove modifiche della L-rilocc sono dettate dall'evoluzione nettamente favorevole del mercato del lavoro. Se la tendenza dovesse cambiare sensibilmente, il Consiglio di Stato e l'Ufficio del lavoro si dicono già sin d'ora disposti a rivedere la situazione.

5. TERMINI PER L'INOLTRO DELLE RICHIESTE DI AIUTI CANTONALI

Lo scorso 27 giugno il Consiglio di Stato aveva già introdotto nel Regolamento d'applicazione della L-rilocc alcune precisazioni circa le modalità e i termini per l'ottenimento degli aiuti cantonali previsti dalla legge.

Ora, con la modifica della legge, chiede l'introduzione di un nuovo articolo 26a che faccia chiarezza sul tema della scadenza del diritto di presentare richieste di aiuti basati sulla L-rilocc, nonché del diritto di chiedere il versamento degli aiuti al termine dei singoli periodi sussidiabili.

Finora oltre il 50% dei richiedenti dell'incentivo all'assunzione presentava la domanda con notevole ritardo. Questo fatto crea qualche perplessità circa la necessità della creazione di un nuovo posto di lavoro, in particolare se finalizzata all'assunzione di un disoccupato. Di conseguenza il sussidio rischia di trasformarsi in un premio a posteriori, invece di una misura attiva anticipata.

Le citate modifiche del regolamento permettono di ovviare a queste situazioni. La proposta dell'introduzione di un nuovo articolo nella legge vuole creare la base legale generale per questi correttivi.

6. CONCLUSIONI

Anche se di portata limitata, la modifica della L-rilocc costituisce un primo intervento nella ridefinizione dei compiti dello Stato. Essa consente non di meno un risparmio che a partire dal 2004 può essere quantificato in circa 15 milioni di franchi all'anno.

La modifica della L-rilocc consente inoltre di evitare effetti non voluti di un provvedimento chiaramente rivolto alle fasi di emergenza congiunturale e occupazionale. In particolare si devono evitare eventuali distorsioni concorrenziali dovute alla possibilità di approfittare di incentivi statali per una normale assunzione di personale che avverrebbe anche senza di loro. Anche in questo caso lo Stato dispone già di leggi specifiche per un aiuto mirato alle aziende.

Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro i rischi di perdita delle indennità di disoccupazione si ribadisce che lo Stato mantiene la possibilità di subsidiare i premi di questa assicurazione a livello individuale, ma evita di mantenere l'obbligatorietà dell'assicurazione che non appare più giustificata né sul piano economico, né su quello politico.

Infine la soluzione del problema dei disoccupati problematici viene tolta da una legge che non è finalizzata a questo scopo e opportunamente demandata alla Legge sull'assistenza sociale.



La Commissione invita perciò il Gran Consiglio ad approvare le modifiche della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati, così come proposte dal Consiglio di Stato con il messaggio no. 5053 del 18 ottobre 2000.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Ignazio Bonoli, relatore

Beltraminelli - Bignasca - Brenni - Croce -

Etter - Lombardi - Lotti - Merlini - Poli - Sadis